

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 12.

“Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone, del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29)

1. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone, del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci) è così modificata:

a) nel titolo della legge le parole: “borse di studio” sono sostituite dalle seguenti “riconoscimenti per meriti di servizio” e dopo la parola: “Petrucci” sono aggiunte le seguenti: “caduti a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003”;

b) al comma 1, dell’articolo 1 le parole: “una borsa di studio al merito per i tre allievi più meritevoli, per ogni anno di corso della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscimenti in danaro per sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei dell’Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale campano, nel corso di un anno solare, segnalati dai Comandanti dell’Esercito e dei Carabinieri aventi responsabilità di Comando sul Personale a livello regionale campano”;

c) il comma 1, dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. L’importo dei riconoscimenti di cui all’articolo 1 è fissato in euro 12.000,00, da ripartire in parti uguali tra i dodici premiati”;

d) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;

e) al comma 1, dell’articolo 3 le parole: “il Comando della brigata scuole appuntati e carabinieri di Benevento” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti Uffici dei Comandanti di cui all’articolo 1” e le parole “segnalazioni ed erogazione delle borse di studio e dei premi al valore” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione e concessione dei riconoscimenti”;

f) il comma 2 dell’articolo 4 è così sostituito:

“2. A decorrere dal corrente esercizio finanziario il capitolo 6111 del bilancio del Consiglio regionale è così ridenominato: “Attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29/2003.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 6 ottobre 2015, con il n. 72 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 ottobre 2015.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: "Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci."

Articolo 1: "1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dei militari Campani Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, deceduti nel tragico attentato terroristico di Nassiriya in Iraq nell'adempimento del proprio dovere durante la missione di pace decisa dal Parlamento italiano, istituisce una borsa di studio al merito per i tre allievi più meritevoli per ogni anno di corso della scuola allievi carabinieri di Benevento."

Articolo 2: "1. L'importo delle borse di studio di cui all'articolo 1 è fissato in euro 5.000,00 per il primo classificato; in euro 4.000,00 per il secondo ed in euro 3.000,00 per il terzo.

2. Con uguale criterio ed importo si assegnano i premi per le azioni di soccorso e di coraggio."

Articolo 3: "1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con il Comando della brigata scuole appuntati e carabinieri di Benevento, le modalità di segnalazioni ed erogazione delle borse di studio e dei premi al valore."

Articolo 4, comma 2: "2. Per gli anni successivi si istituisce un apposito capitolo sulla medesima unità previsionale di base del Consiglio regionale, denominato: "Riconoscimento della Regione Campania al sacrificio dei militari Trincone, Coletta, Petrucci".

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: “Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci.”, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29: “Istituzione di riconoscimenti per meriti di servizio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincone del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci caduti a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003.”

Articolo 1

1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dei militari Campani Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, deceduti nel tragico attentato terroristico di Nassiriya in Iraq nell'adempimento del proprio dovere durante la missione di pace decisa dal Parlamento italiano, istituisce *riconoscimenti in danaro per sei militari dell'Arma dei Carabinieri e sei dell'Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale campano, nel corso di un anno solare, segnalati dai Comandanti dell'Esercito e dei Carabinieri aventi responsabilità di Comando sul Personale a livello regionale campano.*

Articolo 2

1. *L'importo dei riconoscimenti di cui all'articolo 1 è fissato in euro 12.000,00, da ripartire in parti uguali tra i dodici premiati*
2. *Abrogato.*

Articolo 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con *i competenti Uffici dei Comandanti di cui all'articolo 1*, le modalità di *segnalazione e concessione dei riconoscimenti.*

Articolo 4

1. Alla spesa complessiva di euro 12.000,00 per l'anno in corso si fa ricorso all'unità previsionale di base 6.23.48 del Consiglio regionale, che presenta sufficiente capienza.
2. *A decorrere dal corrente esercizio finanziario il capitolo 6111 del bilancio del Consiglio regionale è così ridenominato: “Attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29/2003.*

Articolo 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13.

“Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie. Il contributo previsto dalla presente legge rappresenta una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall'evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani.

Art. 2

(Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. La Regione istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1.
2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

Art. 3

(Requisiti di accesso al Fondo)

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2, i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b) età non superiore a ventotto anni;

- c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;
- d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale;
- e) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;
- f) nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 4

(Spese finanziabili)

1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

- a) tasse di iscrizione;
- b) rette di frequenza;
- c) acquisto dei libri di testo;
- d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) servizio mensa;
- f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei presupposti all'atto della presentazione della relativa istanza.

Art. 5

(Modalità e criteri di erogazione)

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.
- 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 3.

Art. 6

(Limiti temporali e abrogazioni)

- 1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere

richiesto esclusivamente dall'anno solare in cui entra in vigore la presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2009).

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1 è quantificato in complessivi euro 100.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati entro i limiti delle risorse a tale scopo assegnate.

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2015, con il n. 36 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 ottobre 2015.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 3.

Comma 1, alinea.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Articolo 12: "Infortunio in itinere".

"1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

Note all'articolo 4.

Comma 1, lettera d).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 13: "Integrazione scolastica".

"1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle

rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16."

Note all'articolo 6.

Comma 2.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009."

Articolo 1: “Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro”.

“1. È istituito un fondo per gli interventi di sostegno a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00”.

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14.

“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56/2014.

Art. 2

(Principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi:

- a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;
- b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;
- c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;
- d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;
- e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;
- f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio

più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3

(Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino)

1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/2014:

- a) agricoltura, caccia e pesca;
- b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
- c) industria, commercio e artigianato;
- d) sport e tempo libero;
- e) turismo;
- f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche".

3. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

6. La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta, tenuto conto anche delle risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento, delle connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle disponibilità di bilancio della Regione Campania.

7. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rendere più razionale l'impiego del personale già assegnato allo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale degli enti di area vasta, procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al trasferimento di parte del personale amministrativo agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del piano di rientro dal debito sanitario, dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed economica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4

(Città metropolitana di Napoli)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/2014, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.
2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.

Art. 5

(Forme di avvalimento e deleghe di esercizio)

1. La Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 190/2014, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca.
2. Gli istituti di cui al comma 1 individuano le risorse umane e finanziarie impiegate nonché i centri di responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 6

(Esercizio associato delle funzioni amministrative)

1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materie del turismo e delle politiche sociali.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali all'uopo individuate.

Art. 7

(Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse)

1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le Intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui all'articolo 1 commi 89, 90 e 96 della legge 56/2014, alle disposizioni della legge 190/2014, alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, nonché alle previsioni del decreto presidente consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, n. 76960 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).
3. La stipula di tali Intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli

enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.

4. In caso di mancata stipula dell'Intesa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.

5. In ogni caso gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1 gennaio 2016.

6. Le Intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

Art. 8

(Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale)

1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data dell' 8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della legge 190/2014 è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle Intese previste all'articolo 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego.

2. Il personale individuato secondo i criteri del comma 1 è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 la Giunta regionale destina la restante percentuale degli spazi occupazionali derivanti dalla cessazioni di ruolo negli anni 2014 e 2015 esclusivamente alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione finanziaria.

4. Con le deliberazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni previste nell'articolo 3, volte in particolare a disciplinare il trasferimento delle risorse umane connesse alle funzioni oggetto di conferimento e la relativa decorrenza.

5. In attesa della conclusione delle procedure di mobilità, il personale resta in servizio presso le Province e Città metropolitana, con possibilità di avvalimento da parte della Regione.

6. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

7. Ai fini delle Intese di cui all'articolo 7, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al riguardo si considera il personale dipendente a tempo indeterminato individuato secondo i criteri di cui al comma 1, nonché il personale a tempo determinato adibito, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 in via esclusiva allo svolgimento della funzione o attività da trasferire, il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento. Tali contratti restano in essere fino alla loro naturale scadenza e senza possibilità di proroga.

8. Al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla legge 56/2014. Dalla data del trasferimento del personale provinciale i fondi delle risorse decentrate del personale e delle categorie sono costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 96 della legge 56/2014.

9. Entro novanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale, la Giunta regionale, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, procede, se necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, nel quadro dell'ordinamento approvato con regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania). Sulla base di tali provvedimenti la Giunta regionale assegna il personale ai propri uffici tenendo conto della funzione da svolgere e delle proprie esigenze organizzative e logistiche.

10. Nell'ambito delle attività di riordino di cui al comma 9, il personale individuato secondo i criteri dell'articolo 8, comma 1 ed il personale proveniente dai ruoli della Giunta regionale in possesso di adeguate competenze, possono essere assegnati al Consiglio per un tempo non superiore alla durata della corrente legislatura nel rispetto della normativa vigente in materia. Con apposito protocollo di intesa tra la Giunta ed il Consiglio regionale verranno definiti criteri e modalità per l'utilizzo del suddetto personale. I provvedimenti attuativi della presente disposizione saranno definiti, sentita la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del Consiglio regionale.

Art. 9

(Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi)

1. Nell'ambito delle Intese di cui all'articolo 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Con la medesima modalità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nei limiti della sussistenza delle relative coperture finanziarie nei bilanci delle Province e della Città metropolitana, sono definite le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e i rapporti attivi e passivi ad esso inerenti, la realizzazione delle opere già avviate, nonché i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari e nazionali. Sono in ogni caso esclusi dalla successione i debiti che dovessero derivare da eventuale contenzioso afferente l'esercizio delle funzioni fino alla data di trasferimento delle stesse.

2. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane" Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e

accantonamenti” Programma 03 “Altri Fondi” Titolo 1. Alla dotazione del “Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall’attuazione della legge Delrio” si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva” Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale.

3. A decorrere dalla data di effettivo esercizio delle funzioni riallocate alla Regione di cui all' articolo 3 cessano i trasferimenti finora erogati alle Province dalla Regione stessa per le medesime funzioni.

4. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie ed i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

5. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015/2017, le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Fermo restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese relative al trattamento economico complessivo del personale trasferito secondo la presente legge non rilevano ai fini del rispetto dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuno degli enti di area vasta non può essere conteggiata dagli stessi ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento interno, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell’arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della presente legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente De Luca, Assessori D’Alessio e Palmeri.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 7 ottobre 2015, con il n. 73 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 ottobre 2015.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’articolo 1.

Comma 1.

Legge 7 aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Articolo 1, commi 89 e 91: “89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.”.

Note all’articolo 2.

Comma 1.

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947

Articolo 118: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 19: "Rapporti Regione-enti locali".

"1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.

2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.

5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione."

Comma 2.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

Articolo 14: "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali".

Comma 22: "22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate".

Note all'articolo 3.

Commi 1 e 6.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 85: "85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale."

Comma 7.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Articolo 30: "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse".

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra

amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai

dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Articolo 1, comma 427: "427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari."

Note all'articolo 7.

Comma 2.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 89 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, commi 90 e 96: "90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o

regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.",

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 5.

Note all'articolo 8.

Commi 1 e 5.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 5.

Articolo 1, commi 421, 422 e 424: "421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Commi 7 e 8.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 96 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 7.

Note all'articolo 10.

Comma 6.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

Articolo 1, comma 557: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012.

Articolo 89: "Clausole valutative"

"1. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità ed i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

2. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, le quali possono formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione".

Regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 5.

“Modifiche al Regolamento 20 dicembre 2013, n. 10 (Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 409 del 9 settembre 2015 (Modifiche al Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 – Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania);
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2015;

Emana

il seguente Regolamento:

Art.1

(Modifiche al regolamento 20 dicembre 2013, n.10)

1. Al regolamento regionale 20 dicembre 2013, n.10 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n.5 – (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 – 2015 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato ed è composto:

- a) dal sindaco metropolitano o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice sindaco o da un consigliere metropolitano da lui delegato);
- b) dal Presidente della provincia di Avellino, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);
- c) dal Presidente della provincia di Caserta, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);
- d) dal Presidente della provincia di Benevento, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);
- e) dal Presidente della provincia di Salerno, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

delegato);

f) dagli Assessori ai trasporti dei comuni capoluogo.”;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. I componenti del comitato impossibilitati a partecipare alle riunioni possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.

“4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza di un terzo dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.”;

c) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile e designati dal presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale o da un Consigliere regionale da lui delegato.”

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 409 del 9 settembre 2015 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 28 luglio 2015, con il n. 70 del registro generale ed assegnata alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 ottobre 2015.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10: "Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)".

Articolo 3: "Composizione del Comitato del TPL."

Comma 2: "2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o all'assessore regionale delegato in materia di trasporti ed è composto dagli assessori ai trasporti delle province e dei comuni capoluogo."

Articolo 5: "Funzionamento del Comitato del TPL."

Commi 3 e 4: "3. Gli assessori ai trasporti delle province e dei comuni capoluogo, impossibilitati a partecipare alle riunioni del Comitato del TPL possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.

4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente."

Articolo 7: "Segreteria amministrativa."

Comma 1: "1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile, designati dall'assessore regionale delegato in materia di trasporti."

Si pubblica di seguito il testo del regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto, dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del Regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)”.

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania, di seguito denominato Comitato del TPL.

Art. 2

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Il Comitato del TPL è l'organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale.

2. A tal fine il Comitato del TPL ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge regionale n. 5/2013, in particolare, promuove:

- a) gli indirizzi regionali, concordati con gli enti locali, sulla rete e sulla organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;
- b) il raccordo tra la programmazione regionale e quella degli enti locali sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;
- c) le attività finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento del piano regionale del trasporto pubblico locale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la mobilità (ACAM), e sentita la Consulta regionale per la mobilità, istituite dagli articoli 21 e 29 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), e promuovendo l'adozione, da parte degli enti locali, del programma di partecipazione, previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 3/2002;
- d) la formulazione di proposte migliorative relative ai servizi di trasporto pubblico locale volte all'ottimizzazione dell'integrazione modale dei servizi del bacino unico regionale e dei suoi lotti anche riguardo a forme complementari di mobilità sostenibile;
- e) le politiche di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale;
- f) accordi e protocolli di intesa tra le parti;
- g) il coordinamento tra le amministrazioni interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e

degli standard di qualità dei servizi, anche mediante la costituzione di nuclei ispettivi interistituzionali e con il supporto tecnico dell'ACAM.

Art. 3

Composizione del Comitato del TPL

1. Il Comitato del TPL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. *Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato ed è composto:*
 - a) *dal sindaco metropolitano o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice sindaco o da un consigliere metropolitano da lui delegato);*
 - b) *dal Presidente della provincia di Avellino, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);*
 - c) *dal Presidente della provincia di Caserta, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);*
 - d) *dal Presidente della provincia di Benevento, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);*
 - e) *dal Presidente della provincia di Salerno, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);*
 - f) *dagli Assessori ai trasporti dei comuni capoluogo.*
3. Alle riunioni del Comitato del TPL partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Campania.
4. Il Comitato del TPL si avvale dei sottogruppi in cui esso si articola ai sensi dell'articolo 6 e, per le problematiche che intersecano le funzioni demandate all'ACAM ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 3/2002, dell'Agenzia medesima.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato del TPL è a titolo gratuito. Gli oneri per il rimborso delle spese, ove dovuti, sono posti a carico dei rispettivi enti.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente sovrintende e coordina i lavori del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro di cui all'articolo 6. Inoltre fissa l'ordine del giorno dei lavori del Comitato del TPL.
2. Il Presidente, in relazione all'ordine del giorno, può invitare, alle sedute del Comitato del TPL e alle riunioni dei sottogruppi di lavoro, esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

Art. 5

Funzionamento del Comitato del TPL

1. Le riunioni del Comitato del TPL sono convocate su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione della seduta e il relativo ordine del giorno sono trasmessi, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, ai componenti del Comitato del TPL almeno sette giorni prima della seduta, salvo motivi di particolare urgenza.
3. *I componenti del comitato impossibilitati a partecipare alle riunioni possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.*
4. *Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza di un terzo dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.*
5. Il Comitato del TPL è assistito dalla segreteria amministrativa di cui all'articolo 7 che provvede anche alle verbalizzazioni degli incontri.
6. Gli atti del Comitato del TPL sono depositati presso la sede della segreteria amministrativa.

Art. 6

Articolazione del Comitato del TPL

1. Per conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, il Comitato del TPL, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, si articola in appositi sottogruppi di carattere tecnico individuati per materia o per ambiti territoriali corrispondenti ai lotti in cui si articola il bacino unico regionale ottimale del trasporto pubblico locale.
2. I sottogruppi di lavoro sono composti da:
 - a) due rappresentanti scelti tra i dirigenti o i funzionari della struttura amministrativa competente in materia di trasporti della Regione Campania;
 - b) due rappresentanti dell'ACaM;
 - c) rappresentanti degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di interesse.
3. I componenti dei sottogruppi di lavoro sono nominati con provvedimento del Presidente, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
4. I rappresentanti degli enti locali sono designati dalle rispettive amministrazioni.
5. I sottogruppi svolgono i seguenti compiti:
 - a) attività di supporto tecnico ai lavori del Comitato del TPL;
 - b) predisposizione pareri e documenti di intesa volti al raggiungimento di posizioni unitarie e di obiettivi comuni;
 - c) formulazione di proposte al Comitato del TPL relative ai servizi di trasporto pubblico locale che interessano i rispettivi territori;
 - d) elaborazione di proposte di modifica o integrazione dei contratti di servizio stipulati dalla Regione o dagli enti locali;
 - e) attività di supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato.
6. La partecipazione ai lavori dei sottogruppi è a titolo gratuito.

Art. 7

Segreteria amministrativa

1. *La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile e designati dal presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale o da un Consigliere regionale da lui delegato.*
2. La segreteria amministrativa assiste il Comitato del TPL e i sottogruppi di lavoro e svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) convocazione delle riunioni del Comitato del TPL su ordine del Presidente;
 - b) trasmissione dei relativi ordini del giorno;
 - c) assistenza alle sedute del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;
 - d) trasmissione della documentazione relativa alle singole riunioni;
 - e) stesura e tenuta dei verbali;
 - f) archiviazione degli atti del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;
 - g) acquisizione dei dati necessari ai lavori del Comitato del TPL.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.